

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014**  
**84/2014/R/GAS**

**DISCIPLINA DELLA MOROSITÀ E DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TIMG E AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 febbraio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009. GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante Testo

integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 67/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 173/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas.
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 533/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) e in particolare l’allegato A (RQDG).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIMG disciplina, relativamente al settore del gas naturale, le situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l’altro, l’attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti:
  - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili) e per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla sospensione della fornitura;
  - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura o l’intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna;
- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina dei servizi di ultima istanza per il gas naturale prevedendo le modalità di attivazione e le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di *default*, così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, stabilendo in particolare:

- i criteri generali per l'individuazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di uno o più fornitori di ultima istanza: (di seguito: FUI) e di uno o più fornitori del servizio di default sulla rete di distribuzione (di seguito: FD<sub>D</sub>) (comma 30.1); tali procedure sono state effettuate nel corso del mese di settembre 2013 e hanno individuato due FUI e un FD<sub>D</sub> per l'anno termico 2013-2014;
- le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FUI (sezione 1 del Titolo IV);
- le condizioni di erogazione del servizio di *default*, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FD<sub>D</sub> (sezione 2 del Titolo IV);
- gli obblighi in capo all'impresa di distribuzione nei casi dei servizi di ultima istanza, nonché la definizione di specifiche penali o indennizzi in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi (sezione 3 del Titolo IV);
- con deliberazione 533/2013/R/gas l'Autorità, è intervenuta in merito alla disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza dando seguito ad alcune richieste di chiarimenti, modifiche e integrazioni, presentate da alcuni operatori e da un'associazione di imprese che operano nel mercato del gas naturale;
- in particolare, relativamente alla disciplina della morosità:
  - a) è stata modificata la modalità di determinazione della soglia di capacità mensile di sospensione (di seguito: CMS); tale intervento risponde all'esigenza, pressante nell'attuale situazione congiunturale sfavorevole, di garantire ai venditori un aumento dei tentativi di intervento di chiusura dei punti di prelievo, riconoscendo peraltro, un tempo sufficiente alle imprese di distribuzione per adeguare la propria struttura operativa alle nuove maggiori richieste di intervento;
  - b) è stata rivista la modalità di determinazione della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, ciò anche alla luce delle prime evidenze maturate; al fine di incrementare il numero di tentativi di interruzione si è, in particolare, tenuto conto, da un lato, dei costi sia d'interruzione sia di ripristino che potrebbero essere oggetto di socializzazione e, dall'altro, dell'impatto sugli oneri complessivi del sistema in caso di impossibilità di effettuare l'intervento (nonché degli oneri legati alle iniziative giudiziarie finalizzate all'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, che verrebbero riconosciuti all'impresa di distribuzione);
  - c) si è definito un livello massimo mensile di esecuzione della prestazione della *Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* (tale livello massimo è di seguito: CAM); ciò al fine di limitare il potenziale impatto economico sul sistema derivante dal potenziale aumento delle attivazioni del servizio di default a seguito dell'incremento della CMS;
  - d) si è chiarito che le imprese di distribuzione hanno diritto al riconoscimento degli oneri sostenuti per l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12*bis* del TIMG;

- e) si è previsto il riconoscimento degli oneri per eventuali iniziative giudiziarie delle imprese di distribuzione finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata della disalimentazione fisica del punto di riconsegna, stabilendo altresì che tali iniziative debbano essere poste in essere dall'impresa di distribuzione solo qualora l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile sia non economicamente o tecnicamente fattibile ovvero abbia avuto esito negativo;
- relativamente, invece, alla disciplina dei servizi di ultima istanza:
  - a) si sono ridotti gli obblighi informativi in capo alle imprese di distribuzione dall'articolo 41 del TIVG, limitandoli ai soli casi in cui il cliente finale non sia consapevole dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, ossia per la produzione degli effetti della cessazione amministrativa per motivi diversi della morosità e per risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04;
  - b) si sono dettagliate le modalità di calcolo delle penali e degli indennizzi che le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione nei confronti del FUI o del FD<sub>D</sub> in fase di attivazione dei rispettivi servizi, prevedendo, in capo ai fornitori dei servizi di ultima istanza, specifici obblighi informativi, al fine di consentire all'Autorità di monitorare il comportamento delle imprese di distribuzione in merito agli obblighi di cui al comma 40,1, lettera c) del TIVG;
  - c) in merito alle suddette penali e agli indennizzi è stata riconosciuta una deroga, sino al 30 giugno 2014, rispetto all'obbligo di comunicare, nell'ambito delle richieste di attivazione dei servizi di ultima istanza, il codice fiscale del titolare del punto di riconsegna per il quale si richiede l'attivazione; ciò al fine di tenere in considerazione le difficoltà manifestate dalle imprese di distribuzione circa l'indisponibilità di tale dato relativo al codice fiscale; tale deroga è pertanto limitata ai soli casi in cui la mancanza del codice fiscale è attribuibile alla mancata comunicazione da parte del precedente venditore in sede di allineamento delle anagrafiche;
  - d) con riferimento al meccanismo di reintegrazione degli oneri per morosità di cui all'articolo 37 del TIVG è stato chiarito che le fatture incluse nel meccanismo comprendono, ai sensi di quanto previsto al comma 37.3 anche la fattura emessa dal FD<sub>D</sub> e non pagata dal cliente finale relativamente alla quale il medesimo fornitore ha provveduto ad effettuare una richiesta di chiusura per sospensione della fornitura e tale chiusura non è andata a buon fine (ciò anche qualora nella medesima fattura non sia applicato il corrispettivo INA<sub>UI</sub>); i casi di chiusura non andata a buon fine comprendono anche le fattispecie in cui la disalimentazione fisica del punto di riconsegna non vada a buon fine in quanto non eseguibile a seguito dell'esito positivo di una procedura di accesso per sostituzione del punto di riconsegna di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04;
  - e) al fine di contenere gli oneri relativi al predetto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 37 del TIVG, anche alla luce dei possibili comportamenti opportunistici del cliente finale che cambia fornitore senza pagare l'ultima fattura del FD<sub>D</sub>, si è implementata una specifica procedura di cessione del credito (di seguito: cessione credito FD<sub>D</sub>) che:

- assicura al FDD, di cedere, ai sensi degli articoli 1260-1267 del c.c., al nuovo venditore subentrante, il proprio credito relativo alle ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale, nei casi in cui non sia stato possibile chiudere il punto di riconsegna (condizione necessaria per l'accesso al citato meccanismo di reintegrazione) a causa del cambiamento del proprio fornitore da parte del medesimo cliente finale;
- prevede, in ragione dei tempi necessari per l'emissione e la scadenza delle fatture, che il nuovo venditore formuli, relativamente ai clienti finali serviti fino a tre mesi prima dal FDD, unitamente alla prima richiesta di *switching*, una proposta irrevocabile di acquisto del suddetto credito, sospensivamente condizionata al fatto di essere ancora controparte del cliente finale moroso al momento in cui il credito viene in esistenza.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- salvo per i chiarimenti applicativi della vigente regolazione, le misure prospettate nei punti precedenti sono state adottate in via d'urgenza; peraltro, al fine di garantire comunque una forma di partecipazione dei soggetti interessati alla formazione della nuova disciplina, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione GOP 46/09, l'Autorità ha fissato un termine per la presentazione di osservazioni e proposte sulle citate misure, al fine di acquisire elementi per valutare eventuali adeguamenti della disciplina adottata con la deliberazione 533/2013/R/gas;
- 7 imprese operanti nel settore del gas naturale e 4 Associazioni di categoria hanno provveduto a presentare proposte e osservazioni in merito alle misure adottate;
- dalle osservazioni pervenute sono emersi i seguenti rilievi:
  - un'associazione di categoria ha criticato l'utilizzo, da parte dell'Autorità, della procedura di adozione di provvedimenti in via d'urgenza a cui fa seguito l'invio a posteriori delle osservazioni da parte dei portatori di interesse in quanto comporterebbe incertezze nel quadro regolatorio di riferimento;
  - un generale apprezzamento da parte di tutte le imprese di vendita che hanno inviato osservazioni in merito alla *ratio* sottostante la modifica dei criteri di calcolo del CMS, che comporta un incremento del numero minimo dei tentativi di intervento di chiusura in capo al distributore rispetto al passato; tuttavia è stato lamentato che l'incremento dei tentativi di chiusura non sarebbe sufficientemente incisivo al fine di contrastare il crescente fenomeno della morosità; in particolare taluni propongono che il CMS sia calcolato tenendo conto degli effettivi interventi di chiusura dei punti di riconsegna; altri venditori hanno proposto l'adozione di specifiche soglie più elevate; sul medesimo tema, d'altro canto, un distributore ha invece evidenziato che le modifiche apportate richiedono un adeguamento delle strutture aziendali preposte con un incremento dei costi operativi del servizio di distribuzione legati alle sospensioni; un'associazione di categoria ha segnalato, con particolare riferimento agli impianti di distribuzione

caratterizzati da un elevato numero di punti di riconsegna allacciati, un impatto troppo elevato della modifica dei criteri di calcolo del CMS sull'organizzazione dei processi delle imprese di distribuzione non sostenibili nei tempi previsti;

- un'associazione di categoria ha evidenziato come la modifica della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione del punto di riconsegna risulti troppo onerosa per le imprese di distribuzione; per contro, un'altra associazione si è dichiarata favorevole a tale intervento in quanto incrementa il numero dei punti di riconsegna oggetto dell'intervento di interruzione dell'alimentazione;
- un diffuso disaccordo da parte della maggior parte dei venditori che hanno inviato osservazioni in merito all'introduzione del CAM, in quanto si contesta il fatto che tale meccanismo preclude di fatto al venditore la possibilità di estinguere da subito la responsabilità dei prelievi presso il punto di riconsegna, vanificando il diritto di risolvere il contratto di fornitura col cliente finale; inoltre secondo due associazioni di categoria, l'introduzione del CAM comporterebbe un ulteriore aggravio gestionale per i distributori; d'altro canto, un venditore e un'impresa di distribuzione hanno espresso un giudizio favorevole circa l'implementazione del CAM poiché, da un lato, limiterebbe l'impatto per il sistema dell'incremento di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* (di seguito: *Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione*) e, dall'altro, darebbe certezza ai distributori circa il dimensionamento delle loro strutture operative;
- infine, alcuni operatori hanno evidenziato che, in ragione del fatto che la *Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione* può essere chiesta solo previa risoluzione del contratto di fornitura, la gestione delle relazioni con il cliente finale può risultare problematica qualora la richiesta della suddetta cessazione non sia accolta per superamento del limite previsto dal CAM;
- due associazioni di categoria hanno criticato l'obbligo per il distributore di attivarsi per ottenere l'esecuzione forzata della chiusura del punto di riconsegna prima della risoluzione del contratto di vendita da parte del fornitore e della conseguente *Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione*; inoltre un'impresa di distribuzione ha evidenziato che il livello riconosciuto degli oneri relativi alle iniziative giudiziarie non sarebbe sufficiente;
- con riferimento all'introduzione della cessione del credito FDP: da un lato, alcuni venditori e un'associazione di categoria hanno manifestato perplessità sia in merito all'adeguatezza dell'istituto rispetto alle finalità perseguite, sia con riferimento alle difficoltà implementative dovute all'asimmetria informativa a svantaggio del venditore entrante circa il mercato di provenienza del punto di riconsegna oggetto di *switching* nonché circa l'ammontare del credito oggetto della cessione; d'altro canto un venditore si è dichiarato favorevole a tale istituto;
- un'associazione di categoria ha sostenuto la necessità di rivedere il meccanismo di penali e indennizzi a carico delle imprese di distribuzione

- con riferimento alla messa a disposizione delle informazioni ai fini dell'attivazione dei servizi di ultima istanza in quanto troppo oneroso;
- la necessità, sostenuta da un' esercente la vendita e da un' associazione di categoria, di escludere in modo definitivo l' applicazione del meccanismo di penali e indennizzi con riferimento alla messa a disposizione del codice fiscale agli esercenti dei servizi di ultima istanza;
  - un' associazione di imprese e gli esercenti i servizi di ultima istanza, hanno proposto di riservare a questi ultimi la facoltà di chiedere e ottenere chiusure dei punti di riconsegna in deroga al meccanismo di determinazione della CSS, ciò in ragione degli interessi pubblici sottesi al servizio di default;
  - l' esigenza largamente condivisa dai rispondenti, di implementare per le comunicazioni tra imprese di vendita e imprese di distribuzione, ove non ancora presenti, i flussi informativi standard al fine di agevolare l' applicazione dei processi sottesi alle novità regolatorie recentemente introdotte;
  - sono infine state avanzate ulteriori richieste di intervento su tematiche che esulano dalle modifiche apportate con la deliberazione 533/2013/R/gas e pertanto estranee alla consultazione prevista dal provvedimento.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 533/2013/R/gas, come già detto, ha introdotto misure in via d'urgenza in quanto, come meglio motivato in tale provvedimento cui si rinvia, i tempi necessari per l'espletamento di una consultazione, anche nei termini minimi previsti dalla deliberazione GOP 46/09 (comma 4.2), avrebbero potuto compromettere le esigenze di tutela che sono state rappresentate dagli stessi operatori nel cui principale interesse la deliberazione 533/2013/R/gas è stata adottata;
- in tali casi, debitamente motivati, l'Autorità, come ogni amministrazione, può adottare il provvedimento senza la preventiva consultazione; peraltro, è proprio al fine di contemperare le richiamate esigenze di urgenza rappresentate dagli operatori segnalanti e consentire comunque alla generalità degli interessati di fornire ulteriori elementi idonei a correggere o ad affinare la regolazione adottata d'urgenza, che l'Autorità ha assegnato un termine, come previsto dal comma 5.2 della richiamata deliberazione GOP 46/09;
- le critiche mosse dall'associazione di categoria, contro il predetto modo di procedere, risultano pertanto infondate; infatti, nella prospettiva di tale associazione, l'Autorità avrebbe dovuto omettere l'intervento di urgenza, compromettendo così in modo irreparabile le esigenze di tutela dell'interesse generale nonché le esigenze rappresentate dai venditori stessi (la cui categoria è peraltro rappresentata dalla medesima associazione); per contro, la soluzione procedurale seguita dall'Autorità, oltre a essere conforme alla deliberazione GOP 46/09, non solo ha consentito l'adozione tempestiva di misure minime, ma anche la possibilità di un loro affinamento e miglioramento mediante la successiva fase di consultazione.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione evidenziano posizioni dei diversi soggetti partecipanti spesso contrastanti tra loro; ciò in ragione della natura degli interessi, spesso opposti, che essi perseguono: da un lato, infatti, i venditori, ai fini della tutela del proprio credito, necessitano dell'intervento dell'impresa di distribuzione sul punto di prelievo nella titolarità del cliente finale (controparte del contratto di fornitura e inadempiente); dall'altro lato, invece, i distributori dispongono di risorse e di personale che potrebbe non consentire loro di soddisfare contestualmente un eccessivo numero di richieste da parte dei venditori utenti del servizio, senza un incremento dei costi e potenzialmente delle tariffe;
- nel regolare la morosità del cliente finale, pertanto, l'Autorità è chiamata a trovare un ragionevole bilanciamento tra (i) le esigenze delle imprese di vendita, le quali richiedono una maggiore efficienza da parte del distributore nell'erogazione del servizio; (ii) le esigenze di economicità del sistema, tenendo anche in considerazione l'impatto che la suddetta regolazione può avere in termini di maggiore onerosità per la generalità dei clienti finali;
- gli interventi relativi alla disciplina della morosità hanno come principale finalità quella di incrementare gli interventi di sospensione della fornitura mediante chiusura del punto di riconsegna, al fine di fornire ai venditori uno strumento efficace per la tutela del proprio credito, ma al contempo tenendo conto dell'esigenza di minimizzare l'onerosità complessiva del sistema; a tal fine:
  - il nuovo livello del CMS è stato definito dalla deliberazione 533/2013/R/gas in modo da contemperare le suddette esigenze con quella dei distributori di avere il tempo utile per la modifica delle strutture aziendali preposte; peraltro l'incremento del CMS potrebbe avere un impatto positivo in termini di maggior numero degli interventi di chiusura del punto ma, anche alla luce della modifica della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione, dovrebbe essere associato all'introduzione di una razionalizzazione delle attività dell'impresa di distribuzione relativamente agli interventi di interruzione della fornitura, al fine di permettere al distributore di mantenere una adeguata struttura aziendale e di non generare ingenti costi operativi sulla medesima;
  - il CAM, diversamente da quanto sostenuto dai venditori in sede di consultazione, non pregiudica il loro diritto di risolvere il rapporto di fornitura col cliente inadempiente, in quanto non riduce il numero massimo di Cessazioni a seguito dell'impossibilità di interruzione che il venditore, prima della deliberazione 533/2013/R/gas, aveva titolo di chiedere al (e ottenere dal) distributore; anzi, il CAM persegue proprio la finalità di garantire al venditore la medesima quantità di tale tipo di prestazione, mantenendola sostanzialmente invariata rispetto a quella assicurata dalla regolazione vigente prima dell'adozione della deliberazione 533/2013/R/gas;
  - infatti, con quest'ultimo provvedimento, l'Autorità è intervenuta a tutelare il venditore limitatamente al numero massimo di tentativi di chiusura cui esso ha diritto di ottenere dal distributore, mediante l'incremento del parametro

- CMS; peraltro, poiché la Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione richiede che sia preventivamente esperito senza buon esito il tentativo di chiusura del punto di riconsegna (nonché il tentativo di interruzione, anch'esso con insuccesso), allora l'incremento del valore CMS avrebbe determinato, da solo, un potenziale aumento del numero massimo di Cessazioni, con un conseguente incremento dell'onerosità complessiva per il sistema derivante dalle conseguenti attivazione del servizio di *default*;
- in tale prospettiva, l'introduzione del CAM consente di aumentare i tentativi di chiusura del punto da parte dell'impresa di distribuzione, senza però determinare una eccessiva onerosità per il sistema (in ultima istanza per la generalità dei clienti finali), che risulterebbe sproporzionata, specie nell'attuale contesto congiunturale di crisi economica;
  - inoltre, il CAM comunque non pregiudica l'esercizio del diritto del venditore di risolvere il suo contratto di fornitura col cliente moroso, ma differisce un tale diritto nel tempo; ciò peraltro in coerenza con l'intera disciplina della morosità che condiziona l'effettiva risoluzione del contratto di fornitura a una serie sequenziale di attività (chiusura, interruzione, Cessazione) volte a ridurre al minimo i casi in cui si verificano prelievi dalla rete senza un venditore (con conseguente attivazione del servizio di *default*) qualora si tratti di punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali morosi;
  - con riferimento agli oneri relativi alle iniziative giudiziarie, il livello riconosciuto dalla regolazione deve essere definito in modo tale da incentivare l'impresa di distribuzione a una gestione efficiente delle attività relative a tali iniziative, in ragione dell'esigenza di minimizzazione degli oneri da riconoscere; in tale prospettiva, l'operatore che ha lamentato livelli di riconoscimento a loro dire inadeguato rispetto ai costi effettivi, tuttavia, non hanno fornito elementi adeguati di supporto;
  - peraltro sul medesimo tema l'avvio delle procedure legali in capo al distributore solo dopo la Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione da parte del venditore potrebbe avere l'impatto di dare maggiore certezza alla procedura stessa;
- l'introduzione dell'istituto della cessione del credito  $FD_D$  ha la finalità di ridurre gli oneri per il sistema derivanti dall'operatività del meccanismo di riconoscimento della morosità al  $FD_D$ ; tale meccanismo (i cui oneri sono posti a carico della collettività) comporta per il  $FD_D$  il riconoscimento di fatture emesse e non pagate dal cliente finale relativamente alle situazioni in cui il medesimo  $FD_D$  ha provveduto ad effettuare una richiesta di chiusura per sospensione della fornitura e la chiusura non è andata a buon fine;
  - in tali casi sarebbero ricomprese anche le situazioni in cui la disalimentazione fisica del punto di riconsegna non vada a buon fine in quanto non eseguibile a seguito del sopravvenuto *switching* da parte di altro venditore; poiché il cliente finale a volte usa l'istituto dello *switching* in modo opportunistico, la delibera 533/2013/R/gas ha condizionato il positivo esito della procedura di *switching* al preventivo impegno del nuovo venditore di acquistare l'eventuale credito che il  $FD_D$  ha maturato nei confronti del cliente finale inadempiente;
  - rispetto all'istituto della cessione del credito  $FD_D$  occorre, inoltre, tenere conto:

- dell'esigenza di mettere a disposizione del venditore entrante le corrette informazioni affinché si riduca l'asimmetria informativa a svantaggio del medesimo venditore circa il mercato di provenienza del punto di riconsegna oggetto di *switching* nonché relativamente al potenziale credito oggetto della cessione;
- che tale strumento debba essere volto a minimizzare i potenziali comportamenti opportunistici del cliente finale che cambiano fornitore senza pagare la fattura del FD<sub>D</sub> anche nelle situazioni in cui l'attivazione del servizio sia dovuta alla precedente morosità del cliente finale;
- che la minimizzazione dei suddetti comportamenti opportunistici del cliente finale a fronte del mancato pagamento della fattura del FD<sub>D</sub> potrebbero verificarsi anche senza che il FD<sub>D</sub> sia stato in grado di procedere alla richiesta di chiusura per morosità del punto di riconsegna, in ragione delle tutele introdotte in tema di costituzione in mora anche nei confronti dei clienti serviti nell'ambito del servizio di default;
- i meccanismi di penali e indennizzi in capo ai distributori, sono stati introdotti con la deliberazione 241/2013/R/gas per responsabilizzare, anche economicamente, l'impresa di distribuzione per le attività che deve svolgere nell'ambito del servizio di default; peraltro con riferimento alla messa a disposizione del codice fiscale agli esercenti dei servizi di ultima istanza, occorre evidenziare che, nell'ambito delle procedure di popolamento del SII anche per il settore gas potrà essere monitorata l'effettiva situazione di assenza del codice fiscale nell'ambito dell'anagrafica ed essere definite apposite soluzioni anche volte ad incentivare il venditore a ottenere tale informazione dal cliente finale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare parziale seguito, nei termini che seguono, alle osservazioni pervenute in merito alla deliberazione 533/2013/R/gas, confermando il provvedimento per i restanti aspetti;
- completare l'attuale disciplina della morosità relativamente alle procedure previste per la sospensione e per l'interruzione dell'alimentazione dei punti di riconsegna disalimentabili prevedendo:
  - un incremento del livello del CMS ulteriore a quello già previsto dalla deliberazione 533/2013/R/gas stabilendo altresì che l'impresa di distribuzione effettui più di un tentativo di intervento di chiusura del punto di riconsegna, all'interno del periodo entro cui è tenuta a provvedere all'esecuzione dell'intervento;
  - una regolazione volta a dettagliare e gestire in modo ordinato e coordinato le richieste di interruzione dell'alimentazione, stabilendo a tal fine un numero massimo di interventi che l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare; in tal modo si dovrebbe consentire, da un lato, ai distributori di utilizzare parte delle risorse dedicate agli interventi di interruzione nel soddisfacimento dei maggiori obblighi inerenti i tentativi di chiusura e, dall'altro, di non ingenerare maggiori oneri ai distributori relativamente alla modifica della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione

- dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui al TIMG effettuata con la deliberazione 533/2013/R/gas;
- di confermare la disciplina introdotta dalla deliberazione 533/2013/R/gas in merito al CAM, anche al fine di assicurare l'esigenza primaria di limitare l'onerosità per il sistema dovuta all'aumento delle attivazioni del servizio di *default* per i clienti morosi, che si avrebbero in caso di rimozione del CAM; peraltro sia opportuno al contempo chiarire che:
    - i. la formula di calcolo del CAM di cui all'articolo 13 del TIMG si applica per ciascun impianto di distribuzione;
    - ii. gli esercenti la vendita che richiedono la Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione per un punto di riconsegna disalimentabile sono tenuti ad informare il cliente interessato che gli effetti della risoluzione si produrranno con l'accettazione della predetta richiesta, sulla base delle applicazioni del CAM;
  - di modificare la procedura relativa alle iniziative giudiziarie poste in essere dall'impresa di distribuzione, volte a ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione fisica del punto di riconsegna; a tal fine sia opportuno stabilire che tali iniziative debbano essere intraprese, solo se l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile sia non economicamente o tecnicamente fattibile, ovvero abbia dato esito negativo e solo a seguito dell'efficacia, tenuto conto del vincolo della CAM, della Cessazione a seguito dell'impossibilità di interruzione;
  - in ragione dell'istituto della cessione del credito, mettere a disposizione al venditore entrante le corrette informazioni affinché si riduca l'asimmetria informativa a svantaggio del medesimo venditore circa il mercato di provenienza del punto di riconsegna oggetto di *switching* nonché relativamente al potenziale credito oggetto della cessione, prevenendo in particolare:
    - di integrare i flussi informativi relativi alle procedure di *switching* stabilendo, relativamente ai punti di riconsegna serviti nell'ambito del servizio di default:
      - i. che l'impresa di distribuzione comunichi al venditore entrante se il punto di riconsegna disalimentabile per il quale si chiede l'accesso è fornito dal FD<sub>D</sub> specificando (al fine di consentire il calcolo di una stima di massima del credito oggetto dell'eventuale cessione) la data di attivazione del servizio di default e dell'eventuale ricevimento della richiesta di chiusura del punto di riconsegna per morosità non ancora eseguita;
      - ii. la possibilità per il venditore entrante di revocare la richiesta di accesso per sostituzione con riferimento ai punti di riconsegna di cui al precedente alinea;
    - al fine di agevolare l'esercente la vendita entrante nel calcolo della stima del credito oggetto di cessione di cui al precedente alinea, prescrivere al FD<sub>D</sub> di pubblicare sul proprio sito internet, le tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito di tale servizio, eventualmente suddivise per le diverse tipologie di clientela;
    - di porre, in capo al FD<sub>D</sub>, un apposito obbligo di comunicazione mensile alle imprese di distribuzione dell'elenco dei punti di riconsegna forniti nell'ambito del servizio di default, al fine di permettere all'impresa di

- distribuzione di disporre dell'informazione aggiornata relativamente ai punti di riconsegna serviti nell'ambito del predetto servizio;
- modificare l'attuale disciplina di cessione del credito  $FD_D$  introdotto con la deliberazione 533/2013/R/gas al fine di comprendere nel suo ambito di applicazione anche:
    - il caso in cui il medesimo cliente finale che è oggetto di chiusura o risulta chiuso per sospensione della fornitura per morosità nell'ambito del servizio di default, non abbia ottemperato al regolare pagamento delle fatture del  $FD_D$  e ottenga ugualmente la fornitura con un nuovo venditore, anche attraverso la riattivazione del punto;
    - il caso in cui il cliente finale non ottemperi al regolare pagamento delle fatture del  $FD_D$  e lo stesso  $FD_D$  non disponga dei tempi tecnici per poter effettuare la richiesta di chiusura del punto per morosità; stabilendo in particolare che la cessione del credito possa comprendere anche le fatture non pagate relative ai casi in cui il periodo di erogazione del servizio di default sia non superiore 2 mesi;
  - con riferimento al meccanismo di penali e incentivi in capo ai distributori di cui alla Sezione 3 del TIVG:
    - mantenere l'impianto complessivo attualmente definito tenuto conto delle semplificazioni (anche in termini di onerosità) e dei chiarimenti apportati con la deliberazione 533/2013/R/gas;
    - prorogare fino al 31 dicembre 2014 l'esonero dal meccanismo di penali e indennizzi in capo ai distributori con riferimento alla messa a disposizione del codice fiscale agli esercenti dei servizi di ultima istanza, atteso che ormai è imminente l'avvio del popolamento del SII con riferimento ai dati di switching relativi al settore del gas naturale;
  - non riconoscere agli esercenti i servizi di ultima istanza il diritto di ottenere chiusure dei punti di riconsegna in deroga alla disciplina vigente; i limiti previsti dall'attuale regolazione, infatti, tengono conto dei vincoli organizzativi e di risorse delle imprese di distribuzione, con la conseguenza che il riconoscimento della richiesta deroga potrebbe compromettere, di fatto, il buon esito delle richieste di chiusura presentate dagli altri utenti della rete di distribuzione;
  - al fine di agevolare l'applicazione dei processi sottesi alle attività regolatorie di cui ai servizi di ultima istanza prevedere che tutte le comunicazioni riguardanti i medesimi servizi, qualora non già standardizzate, debbano essere effettuate tramite PEC agli indirizzi di posta specificati dagli esercenti tali servizi;
  - correggere alcuni errori materiali relativi alle procedure di costituzione in mora di cui al TIMG

## DELIBERA

### Articolo 1

#### Modifiche al TIMG

1.1 Il comma 1.1 è modificato come segue:

- a) nella definizione **capacità mensile di sospensione (CMS)** le parole “minimo di interventi” sono sostituite con le parole “minimo di tentativi di intervento” e la definizione del parametro  $\alpha$  di cui alla è sostituita con:

“ $\alpha$  pari a:

- 0, fino al 28 febbraio 2014;
- 0,0015 dall’1 marzo 2014 al 30 giugno 2014;
- 0,0020 dall’1 luglio 2014 al 30 settembre 2014;
- 0,005 a partire dall’1 ottobre 2014;”;

- b) nella definizione di **capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione** la parola “settimanalmente” è sostituita con le parole “in ciascuna settimana del mese  $m$ ”;

- c) nella definizione **capacità settimanale residua** le parole “**settimanale residua**” sono sostituite con le parole “**settimanale di sospensione residua**” e le parole “massimo di interventi” sono sostituite con le parole “massimo di tentativi di intervento”;

- d) dopo la definizione di **capacità settimanale residua** sono aggiunte le seguenti definizioni:

“**capacità mensile di interruzione (CMI)**: numero minimo dei tentativi di intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* che l’impresa di distribuzione deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese  $m$  in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. È pari a:

$$CMI_m = \frac{SNI_{rif}}{12}$$

dove:

$SNI_{rif}$  è il numero totale dei tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* con esito negativo, realizzati sull’impianto dall’impresa di distribuzione nel periodo marzo 2013 – febbraio 2014, con riferimento a punti di riconsegna tecnicamente ed economicamente interrompibili.

**capacità settimanale di interruzione relativa ad un utente del servizio di distribuzione ( $CIS_{i,m}$ )**: numero minimo di tentativi di intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*, che l’impresa di distribuzione deve eseguire in ciascuna settimana del mese  $m$ , per ciascun utente del servizio di distribuzione  $i$  a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti* nella propria titolarità, in un determinato impianto; è pari a:

$$CIS_{i,m} = \frac{CMI_m * NPdR_{i,m-1}}{4 * NPdR_{m-1}}$$

**capacità settimanale di interruzione residua:** è la differenza tra il numero massimo di tentativi di intervento di interruzione che l'impresa di distribuzione è in grado di realizzare nella settimana di riferimento e la somma delle richieste pervenute nei limiti della capacità settimanale di interruzione relativa a ciascun utente del servizio di distribuzione;”.

- 1.2 Al comma 4.2, lettera b) le parole “ comma 3.2, lettera a)” sono sostituite con le parole “comma 4.1, lettera a)”.
- 1.3 Al comma 5.2, lettera b). le parole “lettera e) sono sostituite con le parole “lettera c)”.
- 1.4 Al comma 5.7 le parole “eventuale capacità settimanale residua” sono sostituite con le parole “eventuale capacità settimanale di sospensione residua”.
- 1.5 Al comma 5.8 le parole “modificato ai sensi” sono sostituite con le parole “determinato ai sensi”.
- 1.6 Il comma 5.8bis è sostituito dal seguente comma:

“5.8bisA partire dall’1 marzo 2014, ai fini del calcolo del  $CSS_{i,m}$ , ciascun esercente dei servizi di ultima istanza ha la facoltà di richiedere, con riferimento ai soli punti di riconsegna forniti nell’ambito di tali servizi, di essere considerato un utente specifico del servizio della distribuzione.”.
- 1.7 Dopo il comma 6.2 è inserito il seguente comma:

“6.2bis Con riferimento ai *punti di riconsegna non telegestiti* l’impresa di distribuzione assicura, all’interno del medesimo periodo di cui al comma 6.2, di effettuare ulteriori tentativi di chiusura qualora la prima esecuzione dell’intervento abbia avuto esito negativo per i medesimi punti di riconsegna, per un totale pari al numero medio settimanale di tentativi con esito negativo dei 2 (due) mesi precedenti e comunque non inferiore ad 1. Tali ulteriori tentativi non entrano nel computo dei valori di  $CSS_{i,m}$  e  $CMS$ .”.
- 1.8 Al comma 6.3:
  - a) le parole “all’esecuzione dell’intervento” sono sostituite con le parole “all’esecuzione dell’ultimo intervento programmato dal distributore nel periodo di cui al comma 6.2, tenuto conto degli ulteriori tentativi di cui al comma 6.2bis, per un medesimo punto di riconsegna”;
  - b) la lettera b) è sostituita con la seguente:

“b)in caso di esito negativo:

    - il numero di tentativi di intervento effettuati;
    - le cause del mancato intervento;
    - l’eventuale fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* di cui all’Articolo 10;
    - la stima di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento di cui al precedente alinea.”;
- 1.9 Il comma 6.6 è soppresso.
- 1.10 Al comma 7.2 le parole “2009-2012” sono sostituite con le parole “2014-2019”.
- 1.11 Il quinto alinea del comma 10.3 è sostituito con il seguente:

“ – i costi dell’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* e i costi di ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta sostenuti dall’impresa di distribuzione, saranno addebitati al cliente stesso in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di

riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa.”.

1.12 Il comma 10.5 sostituito con il seguente comma:

“10.5 Le richieste di cui al comma 10.4 possono essere presentate all’impresa di distribuzione settimanalmente decorsi non meno di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 10.3, nel periodo compreso tra il lunedì e il martedì di ciascuna settimana. L’utente del servizio di distribuzione può presentare più richieste nella stessa settimana indicandone l’ordine numerico progressivo di priorità per l’esecuzione. Le richieste presentate fuori dai termini sono considerate nulle.”.

1.13 Dopo il comma 10.5 sono aggiunti i seguenti commi:

“10.5bis L’eventuale esercizio della facoltà di cui al comma 5.8bis da parte degli esercenti i servizi di ultima istanza, rileva anche ai fini del calcolo della  $CIS_{i,m}$ .

10.5ter L’impresa di distribuzione determina il valore  $CIS_{i,m}$  di ciascun utente del servizio di distribuzione tenendo conto del termine di cui al comma 11.2, lettera b), ponderando il numero di richieste per il numero di giorni squadra necessari per realizzarli e garantendo agli utenti la cui  $CIS_{i,m}$  risulta inferiore a 1 che, qualora presentino delle richieste di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*, ne venga evasa almeno 1 a settimana.

10.5quater Le eventuali richieste di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* eccedenti il valore della  $CIS_{i,m}$ , sono evase dall’impresa di distribuzione nel rispetto dell’ordine di priorità indicato dal richiedente, nell’ambito dell’eventuale capacità settimanale di interruzione residua. Tale capacità settimanale di interruzione residua è resa disponibile a tutti gli utenti richiedenti proporzionalmente al numero delle richieste eccedenti la  $CIS_{i,m}$ , secondo le modalità di calcolo di cui al 10.5ter e arrotondando per difetto. Qualora tale criterio di ripartizione non fosse sufficiente, l’eventuale ulteriore capacità residua può essere ulteriormente ripartita in base all’orario di ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di distribuzione.”.

1.14 Il comma 11.2 è sostituito con il seguente comma:

“Entro il venerdì della medesima settimana di cui al comma 10.5, l’impresa di distribuzione comunica agli utenti richiedenti:

a) l’elenco delle richieste comprese nel valore  $CIS_{i,m}$ , determinato ai sensi del comma 10.5ter e 10.5quater, tenendo conto dell’ordine di priorità di cui al comma 10.5;

b) le date di esecuzione degli interventi, non successive a 15 (quindici) giorni utili dalle date delle relative richieste. Qualora siano necessari atti autorizzativi, il termine per l’esecuzione dell’intervento non comprende il tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi, così come definito nel RQDG.”.

1.15 Il comma 11.7 e l’articolo 11.bis sono soppressi.

1.16 Al comma 12bis.2, lettera a), punto ii. le parole “all’articolo 11bis” sono sostituite con le parole “all’articolo 13bis.”.

- 1.17 Al comma 12bis.6 le parole “La tariffa obbligatoria di cui all’articolo 35, del RTDG comprende anche la componente  $UG_3$ , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, formata da” sono sostituite con le parole “La componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’RTDG è pari alla somma di:”.
- 1.18 Al comma 12bis7 è modificato come segue:
- le parole “ $UG_{3INT}$ , il cui gettito” sono sostituite con le parole “ $UG_{3INT}$ , che”;
  - le parole “ $UG_{3UI}$ , il cui gettito” sono sostituite con le parole “ $UG_{3UI}$ , che”;
  - le parole “di cui all’articolo 97-quater dell’RTDG” sono sostituite con le parole “di cui all’RTDG”.
- 1.19 Il comma 13.2 è sostituito dal seguente comma:  
 “13.2 La richiesta di cui al comma 13.1 può essere presentata qualora l’ esercente abbia comunicato al cliente finale la volontà di risolvere il contratto per inadempimento. In tali casi, l’ esercente la vendita è tenuto ad informare il cliente finale che il contratto di fornitura si risolverà con effetto dalla data di accoglimento della richiesta di *Cessazione amministrativa* di cui al presente articolo.”.
- 1.20 Al comma 13.2bis dopo le parole “con riferimento a” sono aggiunte le parole “un determinato impianto, per ”.
- 1.21 Al comma 13.2ter dopo le parole “ciascun richiedente” sono aggiunte le parole “per un determinato impianto”.
- 1.22 Al comma 13.6 dopo la parole “applica” sono inserite le seguenti parole “la disciplina relativa alle iniziative giudiziarie di cui all’articolo 13.bis nonché”.
- 1.23 Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“  
**“Articolo 13.bis**  
*Iniziative giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna*”

- 13bis.1 A seguito della *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione* di cui all’articolo 13, l’impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alla suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.
- 13bis.2 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie di cui al comma 13bis.1 sono riconosciuti all’impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:
- $$O_{LEGd} = \min(0.9 * O_{LEGeff} + 600; 5.000)$$
- dove:
- $O_{LEGd}$  sono gli oneri legali riconosciuti, espressi in €
  - $O_{LEGeff}$  sono gli oneri effettivamente sostenuti per le iniziative giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata della disalimentazione del punto di riconsegna.
- 13bis.3 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie riconosciuti ai sensi del comma 13bis.2 sono compresi nell’ambito del meccanismo di cui al comma 12bis.2, lettera a) del TIMG.

- 13bis.4 Il cliente finale titolare di un punto di riconsegna per il quale l'impresa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto è tenuto al pagamento degli oneri di cui al presente articolo indipendentemente dall'esito della disalimentazione del punto.
- 13bis.5 L'impresa di distribuzione fattura secondo le tempistiche dalla medesima definite gli oneri di cui al comma 13bis.2 al cliente finale. In caso di pagamento da parte del cliente finale, l'impresa di distribuzione provvede, entro 30 (trenta) giorni dal pagamento, a versare alla Cassa, secondo le modalità dalla medesima definite, gli importi incassati e già riconosciuti ai sensi dell'articolo 12bis.”.

## **Articolo 2**

### *Modifiche al TIVG*

- 2.1 Dopo il comma 30.4 è aggiunto il seguente comma:  
“30.5 Ove non siano previsti specifici flussi standard di comunicazione definiti dall’Autorità, le comunicazioni relative ai servizi di ultima istanza devono avvenire mediante posta elettronica certificata utilizzando gli specifici indirizzi messi a disposizione dagli esercenti i servizi di ultima istanza mediante pubblicazione sul loro sito internet entro 2 (due) giorni dalla loro individuazione.”.
- 2.2 Dopo il comma 31.9 è aggiunto il seguente comma:  
“31.10 Qualora il FUI eserciti la facoltà di cui al comma 5.8bis del TIMG è tenuto a comunicare alle imprese di distribuzione entro il 2° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco dei punti di riconsegna forniti nell’ambito del servizio di ultima istanza alla medesima data.”.
- 2.3 Al comma 31sexies.1 le parole “di cui al comma 97-quater, dell’RTDG” sono sostituite con le parole “di cui all’RTDG”.
- 2.4 Dopo il comma 32.5 è aggiunto il seguente comma:  
“32.6 L’FD<sub>D</sub> comunica all’impresa di distribuzione, entro il 2° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco dei punti di riconsegna forniti nell’ambito del servizio di default alla medesima data.”.
- 2.5 Dopo il comma 33.8 sono aggiunti i seguenti commi:  
“33.9 L’FD<sub>D</sub>, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 32.1 da parte dell’Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet le tempistiche di fatturazione adottate nell’ambito del servizio di default, eventualmente suddivise per le diverse tipologie di clientela.
- 33.10 Per i clienti diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso di mancato versamento della garanzia di cui al comma 33.4 eventualmente richiesta, i termini della costituzione in mora di cui al comma 4.2 del TIMG, non possono comunque essere:
- a) inferiori a 7 giorni solari dall’invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte dell’esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni

solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l' esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento;

- b) inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, relativamente al termine entro cui l' esercente la vendita può presentare richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
- c) superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l' esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l' esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.”.

2.6 Al comma 34.2, lettera f) dopo le parole “autorità giudiziaria.” sono aggiunte le seguenti parole: “E che il medesimo cliente è tenuto altresì al pagamento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell' esecuzione forzata per la disalimentazione del punto di riconsegna secondo quanto fatturato dall' impresa di distribuzione.”.

2.7 Al comma 38.1 le parole “di cui al comma 97-quater dell'RTDG” sono sostituite con le parole “di cui all'RTDG”.

2.8 Il comma 39bis.1 è sostituito dal seguente comma:

“39bis.1 Il presente articolo si applica nei casi di:

- a. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD<sub>D</sub> per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall' impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;
- b. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili forniti dal FD<sub>D</sub> nei casi in cui l' erogazione del servizio risulta complessivamente non superiore a due mesi;
- c. richiesta di accesso per sostituzione relativa a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD<sub>D</sub> per cui gli interventi di chiusura del punto ai sensi del TIMG sono andati a buon fine;
- d. richiesta di accesso per attivazione ai sensi dell' articolo 13 della deliberazione 138/04 a seguito di avvenuta Cessazione amministrativa per morosità richiesta dal FD<sub>D</sub> con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile;

per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall' uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di default.”.

2.9 Il comma 39bis.2 è sostituito dal seguente comma:

“39bis.2 La richiesta contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell' utente richiedente di acquistare, secondo le modalità e alle condizioni

economiche di cui al presente articolo, l'eventuale credito del FD<sub>D</sub>, nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture non pagate e oggetto di costituzione in mora:

- a) per le quali l'FD<sub>D</sub> avrebbe partecipato al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 37 in mancanza della procedura di accesso per sostituzione nei casi di cui al comma 39bis.1 lettera a);
- b) relative al periodo di erogazione del servizio di default, pari a 2 mesi di fornitura, nei casi di cui al comma 39bis.1 lettera b).
- c) relative al periodo di fornitura del servizio di default fino alla sospensione del punto di riconsegna nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere c) e d).

La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di notifica di cui al comma 39bis.5, il proponente sia ancora utente del servizio di distribuzione del punto di prelievo oggetto della proposta.”.

2.10 Dopo il comma 39bis.6 sono aggiunti i seguenti commi:

“39bis.7 Gli oneri eventualmente sostenuti dal FD<sub>D</sub> per la cessione del credito di cui al comma 39bis.2, tra cui le spese generali di gestione della pratica, non possono essere ammessi al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 37.”.

2.11 Dopo l'Articolo 39bis è aggiunto il seguente:

#### **“Articolo 39ter**

*Revoca della richiesta di accesso con riferimento ai punti di riconsegna forniti dal FD<sub>D</sub> per i quali è applicabile la procedura di cessione del credito*

39ter.1 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettere a), b) e c) l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente, entro 6 (sei) giorni lavorativi dal termine per la presentazione della richiesta di accesso di cui al comma 28.1, lettera b) della deliberazione 138/04, che il punto di riconsegna è fornito dal FD<sub>D</sub> specificando:

- a) la data di attivazione del servizio di default;
- b) la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione del punto medesimo.

Nei casi in cui l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, la data di eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di default.

39ter.2 In luogo di quanto previsto al comma 8.5 del TIMG, con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è presentata una richiesta di accesso per sostituzione, l'FD<sub>D</sub> può presentare la richiesta di sospensione della fornitura non oltre le ore 16 del terzo giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.

39ter.3 L'impresa di distribuzione comunica all' esercente la vendita entrante l'esistenza della richiesta di sospensione del punto, qualora presentata ai sensi del comma 39ter.2 e non precedentemente comunicata ai sensi del comma 39ter.1, entro le ore 16 del secondo giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.

- 39ter.4 L'esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro le ore 16 del giorno lavorativo precedente al termine di cui al comma 22.3 del TISG.
- 39ter.5 Nei casi di cui al comma 39bis.1, lettera d), l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta di accesso per attivazione, che il punto di riconsegna è stato chiuso a seguito di richiesta di chiusura del punto da parte del FD<sub>D</sub> specificando la data di attivazione del servizio di default e la data di chiusura.
- 39ter.6 L'esercente la vendita entrante comunica all'impresa di distribuzione l'eventuale revoca della richiesta di accesso entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 39ter.5.”.
- 2.12 Al comma 42.1 le parole “di cui al comma 97-quater dell’RTDG” sono sostituite con le parole “di cui all’RTDG”.
- 2.13 Al comma 42.4 le parole “comma 49.1, lettera a)” sono sostituite con le parole “comma 58.1, lettera a)”.
- 2.14 Al comma 42.5 le parole “30 giugno 2014” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2014” e dopo le parole “vendita uscente.” è aggiunta la seguente frase: “Ai fini dell’inapplicabilità della penale e dell’indennizzo di cui al presente comma, tale fattispecie deve essere indicata apponendo nel campo *codice fiscale* della trasmissione della richiesta di attivazione del servizio di FUI o di FD<sub>D</sub> la dicitura *n.d.*”.
- 2.15 Al comma 43.3 le parole “di cui al comma 97-quater del RTDG” sono sostituite con le parole “di cui all’RTDG”.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni finali*

- 3.1 Al comma 2.9 della deliberazione 533/2013/R/gas le parole “Le Appendici 2 e 3” sono sostituite con le parole “Appendici 3 e 4”.
- 3.2 In prima applicazione, l’FD<sub>D</sub> procede alle pubblicazioni di cui ai commi 30.5 e 33.9 del TIVG entro 15 (quindici) giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
- 3.3 L’Autorità aggiorna entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento la formula della capacità mensile di interruzione *CMI*, di cui al comma 1.1 del TIMG come modificato dal presente provvedimento.
- 3.4 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché l’FD<sub>D</sub> possa modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell’ambito del servizio di default, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nel servizio di default.
- 3.5 Il TIVG e il TIMG e la deliberazione 533/2013/R/gas sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità con le modifiche apportate dal presente provvedimento.
- 3.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*